DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 9/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 febbraio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2002, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.) per gli esercizi dal 2000 al 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Ruggero Antonietti*

PRESIDENTE — *Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (I.N.E.A.) PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2002

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. Finalità e ordinamento » 14

2. Organizzazione » 16

3. Personale » 22

4. Incarichi » 25

5. Attività » 27

6. Contributi ordinari e straordinari » 33

7. Bilanci di previsione e consuntivi » 37

8. Conclusioni » 51

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha formato oggetto di referto della Corte dei conti fino all'esercizio 1999 [1].

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art.7 della stessa legge n.259 sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2000, 2001 e 2002 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

[1] Vedasi, da ultimo, atti Camera dei Deputati – XIII Legislatura - Doc. xv-n. 333.

1. FINALITA' E ORDINAMENTO

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.), ente pubblico non economico, venne istituito con il R.D. 10 maggio 1928, n.1418, per la promozione e l'esecuzione delle indagini e studi di economia agraria e forestale.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454, è stata rivista la natura giuridica dell'I.N.E.A. e sono state delineate le sue nuove funzioni nell'ambito del settore della ricerca in agricoltura, delineandone le nuove finalità nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo. A tal fine sono state modificate alcune disposizioni statutarie e regolamentari.

L'art. 10 del citato decreto definisce l'I.N.E.A. "ente di ricerca di diritto pubblico", dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, inserendolo, sotto l'aspetto funzionale, nel sistema statistico nazionale (SISTAN) e lasciandolo comunque sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In quanto ente che svolge compiti di ricerca, all'I.N.E.A., ai sensi dell'art.10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, si applicavano alcune disposizioni, in materia di funzioni, strumenti, valutazione della ricerca, reclutamento del personale e mobilità con le università - contenute nel decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19, recentemente abrogato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 - concernenti il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

In particolare l'I.N.E.A., ai sensi dell'art.10, comma 4, del citato decreto legislativo n.454/99, nel rispetto degli obiettivi del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), previsto dal decreto legislativo n. 204/98, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale della ricerca, è tenuto a svolgere "attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-alimentare e forestale nazionali". L'Istituto è tenuto altresì a presentare al Ministero un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura.

L'Istituto, secondo le norme contenute nei commi 5, 6 e 7 dell'art.10 dello stesso decreto legislativo, realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole e agro-alimentari nel mondo rurale; svolge compiti sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso la concessione di borse di studio, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, la formazione post-laurea nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo; svolge inoltre attività di supporto, nell'applicazione delle politiche di settore a favore delle regioni e degli enti locali; in coerenza con il P.N.R. predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante sentita la conferenza Stato-regioni.

All'INEA si estendono anche le disposizioni del D.Leg.vo 419/99 sul riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, nei limiti della compatibilità con le specifiche disposizioni di attuazione delle norme delegate sugli enti di ricerca.

La legge 6 luglio 2002, n. 137, contenente la "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici", ha previsto per l'INEA la costituzione del Consiglio scientifico, di cui si tratterà più avanti, e lo scioglimento, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, degli organi amministrativi.

Secondo notizie fornite dall'Ente, sono in via di approvazione ministeriale lo statuto ed i regolamenti di amministrazione, contabilità e di funzionamento dell'Ente stesso.

2. ORGANIZZAZIONE

Sulla struttura organizzativa, centrale e periferica, è stato ampiamente riferito nelle precedenti relazioni cui si rinvia, per una più dettagliata conoscenza; in questa sede si espone, ad ogni buon fine, succintamente la configurazione organica dell'I.N.E.A. recata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454.

Come già segnalato nella precedente relazione, il Ministro vigilante, con decreto del 16 gennaio 1997, n.403, aveva disposto lo scioglimento degli organi di governo dell'I.N.E.A. nominando un commissario, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino al 31 dicembre 1998. Con il successivo decreto 19 febbraio 1999, n.574, la gestione commissariale era stata prorogata fino al riordino dell'Ente.

Con il citato decreto legislativo n.454/1999 è stata, fra l'altro, modificata la composizione degli organi di governo dell'I.N.E.A..

Infatti, l'art. 14 del citato decreto, come integrato dall'articolo 14, comma 1, lettere d), e) e g) della citata legge 6 luglio 2002, n. 137, stabilisce che gli organi di governo dell'Ente sono: a) il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attività di ricerca dell'ente; b) il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; d) il Consiglio scientifico.

Il Consiglio scientifico è stato previsto, come accennato, dall'art. 14, comma 1, lettera g), della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha integrato l'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Secondo tale disposizione, il <<consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano>>.

In tal modo l'INEA, sia per quanto attiene alla composizione degli organi di governo e sia per la specificità delle funzioni delineate dalla recente riforma, è inquadrato a pieno titolo nel settore degli enti di ricerca in agricoltura di interesse nazionale.

La durata delle cariche è quadriennale.